

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 180

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

—————

Norme a tutela del diritto di associazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di intervenire, con un disegno di legge, a tutela del «diritto di associarsi» sancito dall'articolo 18 della Costituzione, si fonda sulla convinzione della necessità di salvaguardare la manifestazione di questo principio fondamentale e basilare della vita democratica nel momento particolarmente delicato relativo all'adempimento, da parte del cittadino, degli oneri economici connessi e consequenziali alla sua adesione a qualsivoglia delle associazioni che in numero progressivamente crescente rispetto alla molteplicità degli aspetti associativi generati dall'evoluzione sociale - compongono il variegato panorama dei soggetti in cui si attua il fenomeno della solidarietà associativa.

I principi di «trasparenza e garanzia» sono del resto, ormai, ben presenti nel nostro ordinamento giuridico con la fondamentale funzione di salvaguardia del cittadino in tutti i rapporti contrattuali nei quali è parte più debole ed indifesa (si pensi ad esempio alla novella codicistica di cui agli articoli 1469-*bis* e seguenti del codice civile in materia di tutela del consumatore dalle clausole vessatorie).

Detti principi non possono, dunque, non essere introdotti anche a tutela del singolo nel rapporto negoziale che lo stesso abbia liberamente e meditatamente deciso di instaurare con un'associazione statutariamente rappresentativa di interessi e finalità da egli riconosciuti come propri, e che siano anche giuridicamente idonei a rientrare, in termine di legittima compatibilità, tra il novero degli scopi leciti tanto dal punto di vista sostanziale che da quello della loro rappresentazione verso i cittadini.

In tal senso è la previsione della possibilità per chiunque volontariamente aderisce

ad un'associazione di carattere nazionale non avente scopo di lucro di scegliere - per adempiere agli oneri economici che gli derivino dal detto rapporto associativo - la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di delega ad enti pubblici non economici che, senza alcun aggravio di spese a carico di questi ultimi e, quindi, della collettività, gli garantisca - con la natura stessa del soggetto delegato - l'assoluta trasparenza e legalità del servizio.

E ciò: sia sotto il profilo della certezza, della effettiva destinazione degli importi all'associazione cui il singolo aderisce, sia sotto il diverso profilo della corrispondenza degli importi richiesti a quelli nascenti dal suo rapporto associativo.

A presupposto, infatti, di tale meccanismo di pagamento il presente disegno di legge prevede l'esistenza di specifiche convenzioni di diritto privato tra le associazioni e gli enti pubblici non economici - redatte su schemi specificatamente predisposti dalla Presidenza del Consiglio - in cui tutti gli aspetti relativi al rapporto associativo concernenti gli oneri economici vengono esplicitati e formalizzati e, quindi, previamente e formalmente comunicati agli enti che sono titolari del mandato a richiederne il pagamento in conseguenza della delega in tal senso a loro espressamente conferita dai singoli associati.

Il cittadino avrà, dunque, la garanzia di pagare importi che effettivamente andranno a chi li richiede, e che sono esattamente corrispondenti a quanto dall'associazione richiesto.

Con ciò non si ha, dunque, il solo superamento dell'ormai anacronistico ed inattuale pagamento *brevi manu*, ma anche e, soprattutto, il superamento delle più variegate truffe a cui il cittadino era esposto a causa

della necessità di dover ricorrere agli altri mezzi usuali di pagamento - ad esempio il conto corrente - che in alcune fattispecie si è dimostrato essere oggetto delle più disparate forme di uso deviante e truffaldino. Basti pensare alla lettera di accompagnamento su carta intestata dell'associazione redatta da chi, ovviamente, non ne avrebbe titolo con l'indicazione di pagamento di importi in realtà non dovuti o difformi da quelli effettivamente dovuti, ed unita ad un conto corrente prestampato con un numero facente capo a soggetto diverso dall'associazione. Basti pensare, ancora, ai cosiddetti bollettini ingannevoli di conto corrente falsamente conformi a quelli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Dal punto di vista prettamente giuridico, dunque, con il disegno di legge in questione non si fa altro che recepire normativamente, con un contenuto espressamente autorizzativo nei confronti degli enti pubblici non economici, il principio codicistico del «man-

dato» di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Con apposita previsione si dispone che gli enti medesimi possano espletare il mandato senza alcun aggravio di spesa e, quindi, senza oneri aggiuntivi a loro carico; inoltre, viene prevista l'ipotesi che, al fine di espletare il loro compito, detti enti possano anche avvalersi di appositi organismi od enti di servizio in modo da soddisfare migliori condizioni di rapidità e di efficienza per conseguire il versamento delle somme dovute.

Infine, viene rivolta specifica attenzione alla situazione eventualmente già in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina prevedendo che in sede di adozione del regolamento di attuazione vengano definiti i necessari criteri per effettuare la ricognizione delle convenzioni che siano già state regolarmente stipulate sotto il vigore di precedenti disposizioni e per accertare la compatibilità delle fattispecie in essere già regolate, rispetto ai principi contenuti nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque aderisce ad associazioni di carattere nazionale non aventi scopo di lucro, ovvero si avvale delle attività dalle stesse svolte, ha diritto di versare la quota associativa, ovvero quanto dovuto ad altro titolo, anche mediante mandato conferito ad enti pubblici non economici, che a ciò sono autorizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli stessi, anche per il tramite di enti di servizi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con decreto il regolamento di attuazione contenente lo schema delle convenzioni tra le associazioni e gli enti pubblici non economici, nonché i criteri di ricognizione delle precedenti convenzioni compatibili con la presente legge.